


PROVINCIA DI BRINDISI
**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: I.T.R.M. Srl dei F.Ili Cannone

Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione di Centro di demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Verbale conferenza dei servizi asincrona.
Premesso che:

- la ditta I.T.R.M. Srl dei F.Ili Cannone di Brindisi in data 01/04/2020, con nota acquisita al prot. n. 9326 nella stessa data, ha inoltrato, ai sensi dell'art. n. 208 del D. Lgs. 152/06 istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1787 del 29/10/2010, integrata con D. D. n. 1407 del 19/09/2011, per la gestione di un centro di demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Brindisi sulla Circonvallazione per Bari, con rimodulazione (riduzione) dei quantitativi autorizzati, quali:
 - veicoli fuori uso: 1.800 veicoli fuori uso l'anno, anziché 3.600 v.f.u./a;
 - rifiuti non pericolosi da trattare con le operazioni di recupero R4 e R5: 16.750 ton/anno, anziché 86.160 ton/anno;
- la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 24481 del 21/07/2021, ai sensi dell'art. 4, comma 9, e del punto S.2f) dell'Allegato A della L.R. n. 11/2001, ha richiesto al Gestore la presentazione di apposita istanza di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota acquisita al prot. n.29551 del 14/09/2021, la ditta I.T.R.M. Srl dei F.Ili Cannone di Brindisi ha inoltrato istanza per la Valutazione d'Impatto Ambientale, perfezionata con l'inoltro di documentazione integrativa acquisita al prot. n. 36797 del 16/11/2021, a riscontro della nota prot. n. 34750 del 28/10/2021 della Provincia di Brindisi;
- con la documentazione acquisita al prot. n.36797/2021 è stato trasmesso un prospetto riassuntivo delle modifiche richieste a quanto già autorizzato, quale:

DD 1407 DEL 19.09.2011	RINNOVO
VEICOLI DA TRATTARE	
3600 veicoli / anno – circa 15 veicoli giorno	1800 veicoli/anno – circa 7 veicoli giorno con punte di 12 veicoli giorno.
CAPACITA' ANNUA OPERAZIONI DI RECUPERO	
7.860 tonnellate di cui: 5.860t di rifiuti speciali pericolosi; 3.000t di rifiuti speciali non pericolosi	13.560 tonnellate di cui: 5.860t di rifiuti speciali pericolosi; 3.000 t di rifiuti speciali non pericolosi 5.700 per l'aggiunta del codice 16 01 06 (veicoli fuori uso (non pericoloso).

CAPACITA' ISTANTANEA DI MASSIMO STOCCAGGIO PROVVISORIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI - OPERAZIONI D15 E R13	
25,34 tonnellate	22,78 tonnellate
OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI - OPERAZIONI R4 E R5	
620 tonnellate/anno	0 (zero) tonnellate/anno
OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - OPERAZIONI R4 E R5 (ex procedura semplificata art- 216 D.Lgs. 152/06)	
85.800 tonnellate/anno	24.725 tonnellate/anno

Con nota prot. n.1605 del 19/01/2022 la Provincia di Brindisi ha comunicato l'avvio del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale postuma ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., e contestuale Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, e ha indetto la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale con il rilascio dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'impianto della ditta I.T.R.M. Srl dei F.Ili Cannone di Brindisi.

Alla Conferenza sono stati invitati:

1. I.T.R.M. Srl dei F.Ili Cannone;
2. COMUNE DI BRINDISI: SUAP e Settori Tecnico, Urbanistica, Ambiente e Paesaggio;
3. REGIONE PUGLIA: Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Paesaggio e il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;
4. ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI;
5. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI;
6. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI
7. CONSORZIO A.S.I.;
8. AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE;
9. ANAS SPA.

Con la stessa nota, si comunicava:

- la pubblicazione della documentazione trasmessa dal Gestore al seguente link <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria> e si assegnava il termine del 5/02/2022 per la trasmissione dei pareri di competenza;
- si precisava che, essendo l'area dell'impianto soggetta ai vincoli escludenti *zona F4- parchi urbani e rispetto assoluto e Fascia di rispetto stradale*, secondo quanto stabilito al punto 16.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere consentito solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante degli Enti preposti alla tutela degli stessi vincoli ossia la società ANAS Spa ed il Comune di Brindisi; per il parere dell'Ente Comunale è stata richiesta l'espressione con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000.

Entro il termine sopra indicato sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **ARPA PUGLIA – D.A.P. di BRINDISI**
Nota n. 06909-338 del 31/01/2022, acquisita al prot. n. 3045 nella stessa data: L'Agenzia ha rilevato che il proponente, nel SIA, non ha sufficientemente relazionato in merito;
 - all'impatto ambientale sulle aree dell'impianto soggette a vincolo:
 - "BP -territori contermini ai laghi";
 - "F4- Parchi urbani di rispetto assoluto";
 - a quanto previsto dall'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 "Cessazione della qualifica di rifiuto" per quanto concerne in particolare:
 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
 - Carta e cartone (D. n. 188/2020)

Inoltre, l'Agenzia:

- ha richiesto:
 - chiarimenti circa *"il parere di Compatibilità paesaggistica, come riportato nel Provvedimento Autorizzativo Unico n.9 del 10/06/2019, rilasciato dal Comune di Fasano"*

citato nello Studio d'Impatto Ambientale; in merito, questo Servizio evidenzia che in tale documento e nella Sintesi non Tecnica, in più passaggi evidentemente da chiarire, il Comune di Fasano, con i suoi atti, viene indicato come Comune di riferimento invece del Comune di Brindisi;

- all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, relativamente al "Quadro di riferimento progettuale ed Ambientale", opportune relazioni rispetto a quanto previsto dai decreti legislativi n. 116, n. 118 e n.119 del 03/09/2020;
- evidenza dell'impossibilità del mancato recupero delle acque di prima pioggia (es. per antincendio) venendo meno ai dettami di cui al R.R. 26/2013;
- ha rilevato l'assenza:
 - dello Studio previsionale di Impatto acustico;
 - del progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
 - della relazione in merito a quanto previsto al Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti (rif. Legge 132/2018 e Circolare MATTM 15/03/2018 e ss.mm.ii.);

- **COMUNE DI BRINDISI - SETTORE URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO**

Nota n. 9817 del 28/01/2022 acquisita al prot. n. 2923 del 31/01/2022 con la quale si comunica che *da una verifica della documentazione agli atti di quest'ufficio, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento abilitativo rilasciato (PdC n. 224/2011 del 29/07/2011 oltre alla precedente Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85 n.2774/368 del 01/04/1999), rispetto a quanto rappresentato sugli elaborati grafici relativi all'istanza di V.I.A in argomento, nonché evincibile sul Sistema Cartografico Informativo del WEB-GIS di questa A.C., è stata riscontrata la presenza di manufatti che risulterebbero realizzati in assenza di titolo legittimante.*

Il Settore subordina il Parere di Conformità Urbanistico agli esiti degli accertamenti di verifica del Servizio Abusivismo.

Con nota prot. n. 7796 del 09/03/2022 la Provincia di Brindisi ha inoltrato al Gestore i pareri sopra riportati richiedendo l'opportuno riscontro oltre che evidenza della ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 27/08/2021 – *Linee guida per la Predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.*

In data 13/04/2022, con nota acquisita al prot. n. 12030 del 14/04/2022, il Gestore ha trasmesso il proprio riscontro alla nota prot. n. 7796/2022. In relazione a quanto evidenziato dal Comune di Brindisi, il Gestore ha rappresentato che il manufatto realizzato in assenza di autorizzazione risulta smontato fin dal 2010, mentre per quanto riguarda le richieste di ARPA ha trasmesso:

- Nota di riscontro;
- Studio di impatto ambientale, comprendente tutti gli aspetti introdotti dai Decreti Legislativi n.116, n.118 e n.119 del 2020, oltre che in relazione alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter;
- Certificazioni di qualità ISO;
- Valutazione di impatto acustico.

La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 12674 del 21/04/2022 ha comunicato agli Enti invitati la pubblicazione di quanto riscontrato dal Gestore sul proprio sito web ed ha richiesto l'espressione dei propri pareri definitivi. Con successiva nota prot. n. 13340 del 28/04/2022, la Provincia di Brindisi, ritenendo il PMeC trasmesso dal Gestore in data 13/04/2022 non in linea con la richiesta espressa da ARPA, ha richiesto un nuovo invio da sottoporre agli Enti. La nuova versione del PMeC, acquisita al prot. n. 13807 del 03/05/2022, è stata inoltrata agli Enti partecipanti con nota prot. n. 14176 del 04/05/2022, richiedendo la trasmissione dei pareri definitivi di competenza entro il 20/05/2022 relativamente a tutta la documentazione integrativa prodotta dal Gestore.

Di seguito si riportano i pareri acquisiti:

- **COMUNE DI BRINDISI - SETTORE AMBIENTE E IGIENE URBANA**

Con nota n.49413 DEL 05/05/2023, acquisita al prot. n. 14214 nella stessa data, oltre a richiedere all'A.C. prescrizioni ai fini della corretta gestione dei gas recuperati, vengono richieste al Gestore:

- Istanza ai fini del rilascio di "nulla osta in deroga ai trattamenti appropriati" di cui al R. R. n.7/2016 art. 10 bis relativo allo scarico dei reflui in fossa IMHOFF;

- Dati della rilevazione del monitoraggio del gas radon ed evidenza di quanto svolto ai sensi della L.R. n. 30/2016 e L.R. n.36/2017;
- misure di compensazione ambientale;
- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
Nota n.12378 del 05/05/2022 (acquisita al prot. n. 14239 nella stessa data): l'Autorità, pur rilevando che l'impianto non interferisce con le aree disciplinate dalla Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rimanda la formulazione del proprio parere solo a seguito dell'acquisizione di Relazione Idrogeologica;
- **ARPA PUGLIA – D.A.P. di BRINDISI**
Con la nota n.34601-338 del 05/05/2022 (acquisita al prot. n. 14256 in pari data), l'Agenzia rileva l'assenza del Piano di Emergenza Interno ex Legge 132/2018 e Circolare MATTM 15/03/2018 e considera insufficienti le controdeduzioni presentate dal Gestore rispetto all'impatto ambientale sulle aree dell'impianto soggette ai vincoli "BP -territori contermini ai laghi" e "F4- Parchi urbani di rispetto assoluto";
- **COMUNE DI BRINDISI - SETTORE URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO**
Con nota n.61915 del 01/06/2022, il Settore sulla base di quanto prodotto dal Gestore e a seguito di sopralluogo effettuato dallo stesso Ufficio in data 19/05/2022, *comunica che, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico edilizio, non si rilevano motivi ostativi all'istanza di V.I.A..*

Gli stessi pareri sono stati trasmessi al Gestore con nota prot. n. 28362 del 13/09/2022 ai fini delle dovute integrazioni.

Con nota prot. n. r_puglia/AOO_145-24/10/2022/8919 (acquisita al prot. n.33616 del 24/10/2022) la Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto al Gestore certificazione di avvenuto versamento, da parte del proponente, degli oneri istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2010. La stessa nota è stata trasmessa dall'Ufficio Procedente al Gestore con nota prot. n. 33884 del 26/10/2022

Il Gestore con nota acquisita al prot. n. 35729 dell'11/11/2022 ha prodotto nuova documentazione integrativa relativamente alle richieste espresse dagli Enti nei propri pareri.

A seguito di tale integrazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **ARPA PUGLIA – D.A.P. di BRINDISI**
Con nota prot. 2762-2 del 17/01/2023 (acquisita al prot. n. 1768 del 17/01/2023), l'Agenzia ha confermato quanto espresso con la nota precedente n.34601-338 del 05/05/2022;
- **REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**
Nota prot. n.r_puglia/AOO_145-20/01/2023/589 (acquisita al prot. n. 2286 del 20/01/2023): il settore ritiene che il progetto proposto non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e non contrasti con le norme di tutela del PPTR e *ritiene, altresì, di poter rilasciare, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica con le seguenti prescrizioni:*
 - *la facciata esterna della palazzina uffici e degli altri volumi esistenti e/o da realizzare, il muro perimetrale di recinzione ed i cancelli siano tinteggiati con colori chiari;*
 - *i cumuli dei rifiuti stoccati non dovranno avere altezza superiore a 2,5-3,0 m;*
 - *al fine di contenere l'impatto sotto il profilo visivo e percettivo determinato dalla presenza dell'impianto, nell'area a verde esistente lungo tutta la parte esterna del muro perimetrale lungo la SS 16, sia piantumata come segue:*
 - *un filare arbustivo continuo e compatto di piante pronto effetto, con essenze arboree e arbustive, continue e compatte allo scopo di creare una consistente barriera visiva;*
 - *nell'interno dello stesso perimetro sia piantumato, un filare arboreo di piante pronto effetto, con essenze arboree, di altezza di almeno 2,5/4,0 m, ad elevata densità strutturale e rapido accrescimento, di specie autoctone e attinenti al contesto rurale (es: Pistacia lentiscus, Quercus Ilex, Quercus trojana...). Dovrà essere assicurato l'attecchimento delle predette piantumazioni e la manutenzione, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo dell'effetto di schermatura visiva, provvedendo ad integrare eventuali fallanze e/o sostituire esemplari ammalorati. Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.*

La Sezione Paesaggio, inoltre, ricorda che il vincolo di fascia di rispetto stradale è escludente, ai sensi del Piano 2015.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota n. 1050 - del 20/01/2023 (acquisita al prot. n. 2362 nella stessa data) ha rappresentato che il *Gestore dovrà produrre, tramite SUAP, Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio e Voltura per le attività già in essere e qualora fosse presente anche la succitata attività n° 55 "Attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq", dovrà attivare le procedure di cui all'art.3 del DPR 151/2011, presentando la documentazione tecnico-grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012.*

Su istanza del Gestore, nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 11022 del 28/03/2023 ha concesso una proroga dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1787/2010 fino al 31/10/2023 e, contestualmente, ha richiesto a Comune di Brindisi e A.N.A.S. S.p.A. la trasmissione delle proprie determinazioni in merito ai vincoli esistenti sull'area dell'impianto.

Il Gestore, con nota acquisita al prot. n. 21700 del 23/06/2023 ha trasmesso la polizza n. 2379632 emessa in data 17/04/2023 dalla società assicuratrice Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (Coface), valida fino al 02/02/2029 per un importo complessivo pari a 770.314,40 Euro. La polizza è stata restituita al Gestore in data 04/07/2023 con la sottoscrizione da parte della Provincia di Brindisi per formale accettazione.

Ulteriore sollecito è stato fatto dalla Provincia di Brindisi al Comune di Brindisi e A.N.A.S. S.p.A. per l'espressione dei propri pareri con nota prot. n. 35075 del 23/10/2023 in occasione della nuova proroga dell'autorizzazione concessa al Gestore, fino al 31/03/2024.

Con nota n. 888719 del 13/11/2023, acquisita al prot. n. 37583 del 13/11/2023, A.N.A.S. S.p.A. ha richiesto la trasmissione di documentazione tecnica ai fini dell'espressione del parere di competenza. Nella stessa data, con nota prot. n. 37569, la Provincia di Brindisi ha inoltrato il parere al Gestore per le opportune integrazioni.

Il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, con nota n. 128085/2023 del 23/11/2023 acquisita al prot. n. 28916 del 24/11/2023, ha richiesto alla Provincia di Brindisi una proroga dei termini indicati con la nota prot. n.35075/2023 per la determinazione espressa del Consiglio Comunale di Brindisi. La Provincia con nota prot. n. 39523 del 29/11/2023 ha concesso la proroga richiesta dal Comune di Brindisi.

In data 04/12/2023, con nota acquisita al prot. n. 40125 nella stessa data, il Gestore ha trasmesso l'integrazione documentale per A.N.A.S. S.p.A..

La Regione Carabinieri Forestale "Puglia" Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare di Brindisi, con nota n. 57/12-1 del 04/03/2024 (acquisita al prot. n.8449 dell'11/03/2024) ha comunicato le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo effettuato presso l'impianto gestito dalla Società Industria Trasformazione Rottami Metallici dei F.lli Cannone S.r.l. di Brindisi, ossia:

- *Stoccaggio di varie tipologie di rifiuti all'interno di un'area non autorizzata, contraddistinta sul foglio di mappa 50, p.lle 342 (parte), 340 (parte) e 210 (parte), zona destinata, secondo quanto previsto dal layout aziendale, alla custodia giudiziaria;*
- *Illecito smaltimento delle acque di lavaggio del piazzale aziendale che, mediante una pompa sommersa, venivano scaricate all'interno di un piazzale attiguo, anziché essere conferite presso impianti di smaltimento;*
- *Stoccaggio di rifiuti costituiti presumibilmente da ceneri di combustioni, il cui codice EER non risulta essere autorizzato.*

A seguito di tale comunicazione, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 9307 del 18/03/2024, ha diffidato il Gestore dall'operare in difformità a quanto prescritto con l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1787/2010 e alla successiva D.D. n. 1407/2011, nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Inoltre, ha assegnato al Gestore il termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla ricezione della stessa diffida per la trasmissione di una relazione tecnica dettagliata e documentata sui fatti accertati dall'Autorità di Controllo e sulle attività messe in atto utili e necessarie a superare le irregolarità rilevate. In merito all'*illecito smaltimento delle acque di lavaggio del piazzale*, al Gestore è stato richiesto anche di precisare i volumi sversati nel sito ricettore oltre alle eventuali indagini ambientali effettuate al fine di verificare l'assoluta assenza di contaminazioni delle matrici ambientali. In caso di mancata ottemperanza a quanto stabilito, la Provincia ha preannunciato la SOSPENSIONE/REVOCA dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1787/2010 e successiva D.D. n. 1407/2011 ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. n. 152/2006.

Con nota al prot. n. 12520 del 16/04/2024, su istanza del Gestore (prot. n. 10834 del 02/04/2024), la Provincia di Brindisi ha concesso la proroga di trenta giorni per la trasmissione della documentazione richiesta con la diffida. In data 30/04/2024, con nota acquisita al prot. n. 13757 nella stessa data, il Gestore, per mezzo del proprio legale, ha richiesto una nuova proroga per la trasmissione della documentazione richiesta con nota prot. n. 9307/2024, allegando le ricevute delle richieste depositate presso la Procura della Repubblica di Brindisi per l'accesso alle aree sottoposte a sequestro.

La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 14688 del 07/05/2024, ha concesso la proroga richiesta e ha precisato che, relativamente al procedimento di rinnovo, *l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1787/2010 non potrà più essere prorogata (l'ultima proroga è stata concessa con nota prot. n. 10399 del 27/03/2024) in quanto risultano abbondantemente decorsi i termini per la conclusione del procedimento di rinnovo e che il provvedimento definitivo sarà adottato sulla base di quanto già acquisto agli atti o eventualmente di ulteriori documenti da produrre in tempo utile.*

Il Gestore con nota acquisita al prot. n. 35305 del 07/11/2024 ha richiesto una nuova proroga dell'autorizzazione ex art. 208 di cui la D.D. n. 1787/2010 presentata peraltro, oltre il termine di scadenza della precedente proroga. La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 37132 del 21/11/2024 in relazione alla richiesta di proroga da parte del Gestore ha confermato quanto precisato con nota prot. n. 14688 del 07/05/2024 e, ai fini della conclusione del procedimento di rinnovo, ha assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa nota per la trasmissione della documentazione richiesta con la diffida prot. n. 9307/2024 oltre che dell'attestazione della trasmissione di quanto richiesto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi con nota prot. n. 1050 del 20/01/2023. In più, ha invitato gli Enti, in particolare il Comune di Brindisi e A.N.A.S. S.p.A., a trasmettere, entro lo stesso termine, i loro pareri definitivi

In data 19/12/2024, con nota prot. n. 40714, è stato acquisito il parere di ARPA Puglia- DAP di Brindisi di cui alla nota n. 92623 del 19/12/2024, con il quale l'Agenzia ribadisce quanto già espresso con i precedenti pareri

La Regione Carabinieri Forestale "Puglia" Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare di Brindisi con nota n. 57/12-16 del 24/02/2025 (acquisita al prot. n.6521 del 25/02/2025) ha comunicato che il Gestore *non ha provveduto ad effettuare nulla di quanto richiesto con Vostra missiva n.9307 del 18/03/2024, nonostante militari di questo Nucleo hanno provveduto alla rimozione temporanea dei sigilli delle aree sequestrate il 28/02/2024 al fine di effettuare le operazioni in essa richieste.*

In data 07/06/2025, con nota acquisita al prot. n. 18898 del 09/06/2025, il tecnico incaricato dal Gestore ha trasmesso gli esiti dell'indagine ambientale eseguita nel sito interessato. Secondo quanto dichiarato e documentato, le indagini analitiche effettuate su terreno e acqua di falda hanno riportato una concentrazione di inquinanti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti dalla norma.

La struttura territoriale Puglia- ANAS S.p.A con nota n. 541784 del 18/06/2025, acquisita al prot. n. 20293 del 19/06/2025, ha trasmesso il proprio parere con il quale, ribadito che lo stesso è stato rilasciato solo ed esclusivamente in merito alle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e alle distanze dalle Strade Statali, ha espresso parere tecnico negativo in considerazione che:

1. *la cisterna interrata di accumulo (dimensione 380 cm X 600 cm e con profondità 350 cm) ed il relativo impianto di disoleazione, riportati sulla "Tav. 2 _ acque" – non quotata – sono ubicati ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 26 comma 1 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S.;*
2. *le essenze arboree piantumate in vasi sul muro di cinta prospiciente la complanare ANAS – vedasi "Tav. 3 layout" - sono ubicate ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 26 comma 7 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S.*

In data 20/06/2025, con nota acquisita al prot. n. 20615 in data 23/06/2025, il Gestore ha trasmesso il proprio riscontro ad A.N.A.S. S.p.A. rappresentando:

1. *la vasca richiamata al punto 1 è sempre esistita dal 2003 e per la stessa non sono state eseguite modifiche, ossia era già presente quando nel 2010, con nota parere CBA-0034343- P l'Anas ha espresso parere favorevole. Ma la società scrivente, al fine del proseguimento dell'attività valuta la possibilità di by passare la vasca e spostare il volume di accumulo in una cisterna fuori terra di pari volume;*
2. *rispetto al punto 2, la foto allegata mette in evidenza che al momento non sono presenti vasi, che li stessi erano stati inseriti in fase progettuale come attenuazione visiva, ossia barriera verde, che non saranno posizionate.*

Contestualmente, il Gestore ha richiesto ad A.N.A.S. S.p.A. l'espressione di un nuovo parere.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri, delle osservazioni e delle determinazioni espresse dalle Enti partecipanti, considerando in particolare i pareri espressi da ARPA e da A.N.A.S. S.p.A. e la mancata acquisizione del parere di competenza del Comune di Brindisi, e ricordando quanto già rappresentato dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n. 14688 del 07/05/2024,

D E C I D E

stante anche il notevole tempo trascorso dall'avvio del procedimento, di dover concludere i propri lavori con esito non favorevole in relazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avviato con nota prot. n. 1605 del 19/01/2022 per il progetto presentato dalla società I.T.R.M. Srl dei F.lli Cannone e, contestualmente, di non accogliere ai sensi art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.D. n.1787 del 29/10/2010, integrata con D. D. n. 1407 del 19/09/2011, per la gestione di un centro di demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Brindisi sulla Circonvallazione per Bari e gestito dalla stessa Società.

Demanda all'Ufficio procedente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e di tutti gli altri eventuali atti conseguenti.

Il Segretario verbalizzante

Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993